

Dispositivo dell'art. 57 Codice di Procedura Penale

Fonti → Codice di Procedura Penale → LIBRO PRIMO - Soggetti → Titolo III - Polizia giudiziaria (Artt. 55-59)

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
 - a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità ⁽³⁾;
 - b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza ⁽⁴⁾, degli agenti di custodia ⁽⁵⁾ e del corpo forestale dello Stato ⁽⁶⁾ nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
 - c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria ⁽⁷⁾:
 - a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia ⁽⁵⁾, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

Note

(1) L'articolo in esame individua i soggetti che appartengono alle forze di polizia giudiziaria: si evince che essi sono individui predisposti dalla legge a compiere attività investigativa sia relativa all'accertamento dei reati sia inerente l'acquisizione della notizia criminis. Di tal che gli ufficiali adibiti esclusivamente a denunciare determinati fatti senza svolgere le indagini non posseggono la qualifica di polizia giudiziaria. Quando si limita a sottoscrivere atti verificatisi in sua presenza o da lui compiuti, redige relazione di servizio di quanto avvenuto così compiendo un atto pubblico fidefacente.

(2) Vi sono atti che i pubblici ufficiali possono compiere autonomamente, ed altri che solo loro sono legittimati ad adempiere solo su indicazione del pubblico ministero o del giudice. Tra i primi vi sono: sequestro preventivo di cose pertinenti al reato (art. 321 c.p.p.); perquisizioni personali e locali (art. 352 c.p.p.); assunzioni di sommarie informazioni dell'indagato libero, arrestato o fermato, se sul luogo o nell'immediatezza del fatto (art. 350 c.p.p.); assunzione di informazioni da persona imputata in procedimento connesso o collegato (art. 351 c.p.p.); acquisizione di plichi sigillati o di corrispondenza e loro eventuale apertura, se autorizzata dal P.M. (art. 353 c.p.p.); accertamenti e rilievi sulle persone, non implicanti ispezione personale (art. 354 c.p.p.); accertamenti e rilievi necessari sullo stato dei luoghi e delle cose, se vi è pericolo nel ritardo e se il P.M. non può intervenire tempestivamente (art. 354 c.p.p.); sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, se del caso (art. 354 c.p.p.). Tra i secondi invece vi sono: sequestro di corrispondenza presso uffici postali e telegrafici (art. 254 c.p.p.); sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, anche a seguito di perquisizione (artt. 252-253 c.p.p.); sequestro di documenti, titoli, valori e somme presso banche (art. 255 c.p.p.); ispezioni di luoghi, cose o persone (artt. 245-246 c.p.p.); perquisizioni personali, locali e domiciliari (artt. 249-251 c.p.p.); intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art. 267 c.p.p.). Infine gli ufficiali di polizia giudiziaria supervisionano le attività compiute dagli agenti come, ad esempio, controllano se un arresto o un fermo sia stato compiuto legittimamente.

(3) Si veda l'art. 39 della l. n. 121 del 1 aprile 1981.

(4) Si veda l'art. 13, l. n. 53 del 1 febbraio 1989.

(5) Il corpo della polizia penitenziaria, costituito da personale civile che ricopre sia - quale ufficiale di p.g. - la qualifica di ispettore e sovrintendente di p.g. sia - quale agente di p.g. - quella di agente e assistente, ha sostituito, con l'art. 2 della l. n. 395 15 dicembre 1990, il corpo degli agenti di custodia.

(6) Si veda l'art. 13 della l. n. 538 del 4 maggio 1951.

(7) Circa gli atti che possono compiere anche gli agenti in totale autonomia vi sono: identificazione dell'indagato e delle persone in grado di riferire sui fatti (si veda art. 349 c.p.p.); informativa di reato al P.M. (si veda l' art. 347 c.p.p.); accompagnamento in caserma, per finalità di identificazione, delle predette persone (come ad esempio rilievi dattiloscopici o similari della persona sottoposta ad indagini preliminari art. 349 c.p.p.); atti relativi alla assicurazione delle fonti di prova (si veda l' art. 348 c.p.p.); conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato, nonché dello stato dei luoghi e delle cose in attesa dell'intervento del P.M. o di un ufficiale di p.g. (si veda l' art. 354 c.p.p.); assunzione di dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagini, anche se fermato o arrestato e anche in assenza del suo difensore (si veda l'art. 350 c.p.p.); assunzione di sommarie informazioni di persone informate sui fatti (si veda l'art. 351 c.p.p.); arresto in flagranza di reato facoltativo o obbligatorio (si vedano gli artt. 380 e 381 c.p.p.); ed adempimenti consequenziali (si vedano gli artt. 386-387); fermo della persona gravemente indiziata, in caso di pericolo di fuga, quando il pubblico ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini (si veda l'art. 384 c.p.p.); infine, perquisizioni, accertamenti su luoghi, cose e persone, ex artt. 352 e 354, II e III comma c.p.p., nei casi di particolare necessità e urgenza (si veda art. 113 disp. att.). Inoltre, possono provvedere a compiere degli atti su delega dell'a.g., come avviene anche per gli ufficiali di p.g.; tali atti sono: esecuzione delle ordinanze sia del giudice delle indagini preliminari sia giudice nominato per il processo in materia di misure cautelari relative alla custodia cautelare o inerenti altre misure coercitive (si vedano gli artt. 272-286 c.p.p.).

(8) Il comma in esame si riferisce circa il personale direttivo dei Vigili del Fuoco, all'art. 16 della l. n. 469 del 13 maggio 1961; circa gli ufficiali sanitari, all'art. 40 del r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934; circa il corpo dei Vigili Urbani, all'art. 5 della l. n. 65 del 7 marzo 1986; circa i funzionari doganali, all'art. 324 del d.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973; circa gli ispettori e i ricevitori dei monopoli agli artt. 7 e 19 del r.d. n. 577 del 14 giugno 1941; circa gli agenti consolari all'estero, agli artt. 46 e 52 del d.P.R. n. 200 del 5 gennaio 1967, n. 200; circa le capitanerie di porto, all'art. 1235 cod. nav.; circa i comandanti di navi ed aeromobili, all'art. 1235 cod. nav.; circa gli ispettori delle poste all'art. 32 cod. postale; circa gli addetti alle USL in materia infortunistica, all'art. 21 della l. n. 83323-12-1978, n. 833; circa i medici provinciali, all'art. 17 della l. n. 441 26 febbraio 1963; circa gli ingegneri del Corpo delle miniere all'art. 5 del d.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959.

(9) In taluni casi il pubblico ministero non delega lo svolgimento di alcuni atti nè agli agenti nè agli ufficiali di p.g. e deve compierli direttamente (si veda l'art. 370 c.p.p.); tuttavia gli ufficiali di p.g., essendo obbligati ad assisterlo nell'espletamento della sua attività, sono investiti del compito assumere la documentazione relativamente agli atti da esso compiuti come provvedere alla redazione del verbale o delle sommarie annotazioni (art. 373 c.p.p.), perchè il semplice agente non possiede la capacità certificante.